

PROVINCIA DI NOVARA

PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI VOLPE (*VULPES VULPES*)

PREMESSA

Il presente piano costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione, da parte di questo Ente, nel territorio provinciale delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica, nello specifico della popolazione di *Vulpes vulpes*.

La volpe (*Vulpes vulpes*) è un mammifero appartenente all'ordine dei Carnivori – Famiglia Canidi, la cui presenza in Italia copre la quasi totalità del paese con una ricolonizzazione recente anche nelle aree pianeggianti ove esiste un'agricoltura intensiva.

È un predatore molto audace, infatti si avvicina anche frequentemente alle case in cerca di cibo. Possiede l'olfatto, l'udito e la vista acutissimi la avvertono in tempo dei pericoli.

Le volpi vivono solitamente in coppia in tane sotterranee, per le quali scelgono luoghi soleggiati, e riutilizzano anche vecchie tane di tassi o di conigli selvatici, che allargano. Il territorio circostante può avere un'estensione molto variabile, a seconda della disponibilità di cibo: dai 5 ai 50 chilometri quadrati.

La volpe presenta zampe relativamente corte ed una folta coda. Le dimensioni corporee variano notevolmente a seconda delle razze e degli ambienti. Il maschio pesa dai 7-10 kg e la femmina è più leggera. La lunghezza testa-corpo varia dai 50 agli 80 cm, la coda misura dai 30 ai 40 cm. Il pelo è lungo, folto e morbido, dal rosso-grigio pallido al ruggine; la coda spesso presenta la punta bianca. I naturalisti sostengono che la grande coda di cui sono in possesso questi animali, serve loro da timone aerodinamico vista la strepitosa velocità che li contraddistingue. Le orecchie ed i piedi sono neri.

Il periodo riproduttivo cade in inverno successivamente ad un corteggiamento che può durare anche 6 settimane. La femmina, dopo circa 7 settimane di gestazione, partorisce in una tana mediamente 4-5 piccoli. Lo svezzamento avviene dopo circa 8-10 settimane. È proprio in questo periodo che le volpi, spinte dalla fame propria e dei piccoli, si avventurano vicino alle abitazioni dell'uomo catturando galline, conigli ed anche oche; ma abitualmente si nutrono di piccoli animali selvatici.

La capacità della volpe di accontentarsi delle più diverse fonti di cibo è proverbiale. In quanto carnivoro predatore cattura topi, lepri, anatre, fagiani, persino piccoli di capriolo. In caso di necessità però caccia anche pesci, lucertole e piccoli uccelli, che inganna fingendosi morta, e non disdegna neppure lombrichi, lumache, larve di insetti e rane. Anche rifiuti di origine umana rientrano nella sua dieta, e molto spesso anche frutta matura come uva, susine e mirtilli.

La quantità di cibo consumata giornalmente varia dai 0,5 kg a 1 kg. Le volpi rosse hanno uno stomaco piccolo rispetto alle loro dimensioni e per questo motivo possono mangiare solo la metà di quello che possono ingerire i cani o i lupi rispetto alla loro stazza. Nei

periodi di abbondanza le volpi mettono da parte scorte alimentari per il futuro seppellendole in piccole buche di 5–10 cm. Tendono a nascondere il cibo in tanti piccoli nascondigli.

Proprio in funzione della sua efficacia predatoria, la volpe è una specie potenzialmente impattante sulla piccola fauna di interesse conservazionistico e gestionale come starna, pernice rossa nonché lepre e fagiano.

Animale molto versatile, si adatta a molteplici situazioni purché queste possano fornirgli nutrimento. Vive principalmente nei boschi ove costruisce la tana, ma non necessariamente rimane al coperto anzi, caccia indistintamente di giorno e di notte anche in zone esposte o prossime alle abitazioni, e sempre più spesso si avventura fin nei parchi e nelle periferie delle città.

Rapaci quali poiane, astori, gufi e gatti selvatici possono facilmente catturare i volpacchiotti. Molto più difficile, se non impossibile, è invece catturare una volpe adulta, che oltre ad essere prudente è velocissima nella fuga e possiede comunque una temibile dentatura.

La volpe è considerata un importante vettore di agenti zoonosici e per la sua attitudine a colonizzare aree a forte antropizzazione e per avere un home-range abbastanza limitato può costituire un forte rischio per la salute umana. La trasmissione di infezioni dalla volpe all'uomo si può realizzare attraverso la contaminazione fecale delle derrate alimentari destinate al consumo umano oppure attraverso l'interazione con animali domestici che una volta infettati possono costituire un rischio d'infezione per l'uomo o ancora costituendo più semplicemente un serbatoio di una specifica malattia da cui vettori e ospiti intermedi possono attingere (come riportato in bibliografia scientifica).

IL MONITORAGGIO

Il precedente piano, realizzato sul territorio provinciale e finalizzato alla prevenzione ed al contenimento dei danni causati dalla specie al patrimonio zootecnico e faunistico, si è concluso nel 2017.

I dati relativi al piano di contenimento effettuato negli anni compresi tra il 2006 ed il 2017, suddivisi per ogni zona, sono riportati nella tabella che segue.

Come si può notare come fino al 2010 gli interventi si sono limitati alle zone di ripopolamento e cattura ed alle fasce perimetrali esterne alle stesse fino ad una distanza di circa 500 mt.

Dal 2011 sono stati autorizzati interventi sul territorio dei due ATC nelle aree dove sono state sospese le immissioni di selvaggina, mentre dal 2014 lo stesso tipo di autorizzazione è stato esteso anche a quelle AFV e AATV la cui attività venatoria si sta orientando, per la maggior parte, verso gli ungulati (capriolo e daino) per cui l'immissione di altra selvaggina è limitata a piccole porzioni di territorio.

ZONA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ATC NO1						13	8	18	7	26	19	2
ATC NO2						6	11	9	14	21		
ZRC BOCA-CAVALLIRIO	43	33	23	13	8	13	26	19	34	220	102	99
ZRC CARPIGNANO	19	5	19	29	8	16	33	25	19			
ZRC GHEMME-SIZZANO						5	23	2	18			
ZRC TRECATE-OLENGO	7	25	16	20	28	18	11	17	33			
ZRC SUNO-MEZZOMERICO	5	9	7	4	4	12	7	8	7			
ZRC VALLE ARBOGNA	14	10	8	7	3	14	36	36	20			
AATV BARENGO										6	7	29
AATV MOMO										15		
AATV VAPRIO										14		
AATV VERUNO									3			
TOTALI	88	82	73	73	51	97	155	134	155	302	128	130

Sul territorio dei due ATC presenti nella Provincia di Novara ogni anno vengono effettuati i censimenti della volpe con faro su percorsi predeterminati per chiedere poi il piano di prelievo alla Regione Piemonte, riportati nella tabella che segue.

Anno	ATC NO1 n. volpi stimate	ATC NO n. volpi stimate
2011	783	902
2012	758	816
2013	330	845
2014	434	906
2015	340	960
2016	395	864
2017	450	912
2018	549	868
2019	579	776
2020	579	776
2021	587	546
2022	520	686
2023	660	896
2024	801	964

Occorre precisare che il prelievo venatorio, nei diversi anni, non ha mai raggiunto il limite numerico stabilito dalla Regione.

Il Piano Faunistico Provinciale ha individuato alcune aree, denominate Zone di Ripopolamento e Cattura, dove le specie di interesse possono contare su habitat di grande qualità ed estensione per raggiungere l'obiettivo di conservazione delle principali popolazioni di fauna selvatica, e mantenere in atto il processo di irradiazione nel territorio circostante. Un altro scopo di queste aree è quello di effettuare la cattura di alcune specie per l'immissione sul restante territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e stabilizzazione della densità ottimale.

Le zone di ripopolamento e cattura istituite in provincia sono sei, di cui si riporta l'estensione:

- ZRC Valle Arbogna	ha 1536
- ZRC Trecate-Olengo	ha 952
- ZRC Carpignano-Fara	ha 988
- ZRC Gemme-Sizzano	ha 886
- ZRC Boca-Cavallirio	ha 806
- ZRC Suno-Mezzomerico	ha 514

Le prime due sono collocate nella parte pianeggiante della Provincia, mentre le altre quattro nella zona medio collinare con un ambiente che varia notevolmente da zona a zona.

Pur con queste differenze ambientali i dati sugli abbattimenti non differiscono notevolmente tra le varie zone di ripopolamento se non nella "Sunno-Mezzomerico" dove solo nel corrente anno sono aumentati in modo significativo.

La gestione di due zone di ripopolamento e cattura (ZRC Valle Arbogna e Trecate-Olengo) è effettuata in convenzione tra la Provincia e un'associazione venatoria.

Negli ultimi anni la situazione economica ha vanificato, in parte, il lavoro svolto in precedenza non potendo più intervenire sui miglioramenti ambientali che, in alcune aree, risultavano indispensabili soprattutto per fornire una concreta fonte alimentare nei mesi invernali.

La volontà dell'Amministrazione, nel futuro prossimo, è di procedere ad una gestione delle varie ZRC in forma associata con le associazioni venatorie disponibili e i due ATC provinciali.

Le catture di lepri sono proseguite fino al 2013 all'interno della sola ZRC Carpignano-Fara interrompendosi successivamente quando la popolazione presente non poteva più sopportare ulteriori prelievi.

Sicuramente nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura sono diversi i fattori che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi legati alla produzione di specie di interesse cinegenetico, sta di fatto, comunque, che azioni di controllo della volpe o di altre specie selvatiche finalizzate a contenerne l'impatto predatorio possono determinare significativi incrementi del successo riproduttivo e delle consistenze delle specie sopra citate.


All'interno di queste zone di protezione provinciale è stato eseguito, da personale dotata di formazione tecnica, il censimento della volpe nell'ultimo periodo (ottobre e novembre)

mediante conteggio notturno con termocamera. I risultati così ottenuti hanno fornito una densità di popolazione espressa nella tabella che segue.

ZRC	SUPERFICIE HA	VOLPI N°	TANE DI VOLPE N°	ESEMPLARI / KM ²
BOCA-CAVALLIRIO	806	8		0,99
GHEMME-SIZZANO	886	11	8	1,24
CARPIGNANO- SILLAVENGO	988	10	11	1,01
SUNO-MEZZOMERICO	514	9	8	1,75
VALLE ARBOGNA	1536	9	11	0,59
TRECATE-OLENGO	952	11	9	1,16

La densità di popolazione corrisponde mediamente a 1 esemplare al km²., nettamente in contrasto con quanto riportato in precedenza ossia che il territorio occupato da ogni individuo è generalmente compreso da 5 a 50 km² in funzione della disponibilità di cibo. La densità di popolazione così elevata determina un drastico impoverimento della fauna da loro predata senza possibilità alcuna di effettuare prelievi allo scopo di ripopolare altre zone del territorio provinciale.

■ ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA



INQUADRAMENTO NORMATIVO

La normativa di riferimento è la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La specie è considerata cacciabile dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio secondo quanto previsto dall’art. 18 della L. 157/1992.

La volpe è inoltre inserita nelle previsioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”; con l’art. 1, comma 980, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stati vietati l’allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l’uccisione di volpi (*Vulpes vulpes*) per la finalità di ricavarne pelliccia.

La gestione dei conflitti ascrivibili alla specie volpe (*Vulpes vulpes*) a livello nazionale è definita all’art. 19 commi 2, 3 e 4 della L. 157/1992 di seguito riportati:

- c. 2 - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.
- c. 3 - I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l’eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri.
- C 4 - Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie [...].

Inoltre l’art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992 dispone che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;

Il decreto del 13 giugno 2023 riguardante l'adozione del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, all'interno dell'Allegato I, punto 2, descrive lo stesso come strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura; di fatto costituisce il primo momento di pianificazione, cui deve far seguito l'adozione dei piani regionali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 che devono recepire i contenuti del piano straordinario.

L'art. 18 comma 1 lett b) della stessa prevede che la volpe sia oggetto di prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

A livello regionale il riferimento normativo è rappresentato dalla Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria" che recita all'art. 20 "controllo della fauna selvatica":

- c. 1 - Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.
- c. 2 - Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti.
- c. 4 - Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:
 - a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
 - b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
 - c) salvaguardia della piccola fauna.
- c. 5 - Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono, oltre che dei soggetti previsti dall' articolo 19 della legge 157/1992, anche delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati, in possesso di specifica formazione, sulla base di programmi concordati con ISPRA, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.

A livello locale resta ferma in ogni caso la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di Ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 negli art. 50 e 54:

• art. 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia; in particolare il comma 5 che riporta: In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare

riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

• Art. 54 Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale; con particolare riferimento al comma 4 che recita: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

GLI OBIETTIVI

Il presente Piano risponde alle seguenti finalità, in coerenza con quanto previsto dal novellato art. 19 comma 2 della L. n. 157/1992:

1. tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale e per la tutela del suolo: lo scopo è tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili e di tutte le strutture antropiche al fine di garantire l'incolumità pubblica;
2. tutela della biodiversità: lo scopo è tutelare la riproduzione della fauna stanziale negli istituti con specifiche finalità di "produzione della fauna". Ulteriore fine potrà essere consentire l'attuazione di programmi finalizzati alla costituzione di nuclei di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi;
3. tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la migliore gestione del patrimonio zootecnico: la finalità è limitare i danni agli allevamenti avicunicoli;
4. motivi sanitari: lo scopo è monitorare lo stato sanitario delle popolazioni di volpe nell'ambito del "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica".

Lo scopo è quello di prevenire e limitare fenomeni di predazione della volpe su specie di interesse gestionale a tutela della naturale riproduzione della fauna selvatica stanziale nelle sole zone di protezione provinciale (Zone di Ripopolamento e Cattura) al fine di giungere, nel futuro prossimo, a catture di esemplari di fauna selvatica per ripopolamento.

La finalità non è quella di eradicare la specie volpe in queste aree ma quella di raggiungere una densità di popolazione di un esemplare ogni 5 km², ossia la densità minima del range standard (da 5 a 50 km²) che permetta di effettuare prelievi faunistici allo scopo ripopolamento.

Altri obiettivi del piano di controllo riguardano il miglioramento nell'applicazione di metodologie standardizzate di monitoraggio della volpe e delle specie bersaglio (lepre e fasianidi), l'introduzione di metodiche applicative in grado di indicizzare il lavoro tecnico condotto dalle strutture di gestione, la verifica dell'efficacia dei mezzi ecologici di controllo della volpe, la riduzione del bracconaggio e dell'impiego di metodi illegali di controllo della specie.

La riduzione della densità della popolazione risulta importante anche dal punto di vista sanitario, diminuendo la possibilità di trasmissione di zoonosi in quanto il territorio risulta fortemente antropizzato.

Nelle aree in cui si realizzano gli interventi di controllo volpe saranno attivati programmi di monitoraggio annuali finalizzati al rilevamento degli indici di abbondanza sia della specie target sia delle specie preda, tali da permettere nel medio-lungo periodo di verificare l'efficacia degli stessi interventi di riduzione densità della volpe e incremento delle popolazioni predate.

A tal fine tale monitoraggio sarà effettuato da personale con adeguata formazione tecnica mediante:

- conteggio notturno della volpe e lepre su percorsi campione;
- rilevamento delle tane attive di volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio;
- eventuale monitoraggio a cadenza annuale dei nuclei naturali di Fasianidi mediante osservazioni condotte sul numero di maschi territoriali mediante transetti diurni nel periodo autunnale e sul numero medio dei fagianotti osservati nel mese di luglio.

Le aree oggetto del presente piano non corrispondono a siti di protezione facenti parte di Rete Natura 2000. Nel territorio venabile la volpe è oggetto di prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

Considerato che le azioni, di seguito proposte, non possono essere condotte per periodi limitati si ritiene opportuno proporre una durata del presente piano di controllo numerico della specie per 5 anni.

METODI DI CONTROLLO INDIRETTO

Ridurre le fonti artificiali di cibo che concorrono a mantenere alte densità di questo predatore cercando di:

- 1) eliminare le discariche abusive e/o abbandono di rifiuti urbani;
- 2) proteggere quelle autorizzate con una recinzione di rete metallica alta almeno 1,8 metri, ripiegata all'esterno e interrata per una profondità di almeno 50 cm;
- 3) ridurre gradualmente gli interventi di ripopolamento con selvaggina allevata che non ottemperino a specifiche motivazioni o che non siano inseriti in precisi programmi di ricostituzione del patrimonio faunistico.

METODI DI CONTROLLO DIRETTO

Gli interventi di controllo diretto della volpe potranno essere svolti unicamente:

- negli istituti con specifici compiti di produzione naturale di selvaggina previsti all'art. 10, comma 8 della L. 157/92 ossia le ZRC;
- in una fascia massima di 500 metri dai confini delle zone sopra citate qualora una specifica istruttoria tecnica ne verifichi l'opportunità valutando la presenza di tane attive a breve distanza degli istituti interessati e che non siano effettuati immissioni di selvaggina;

Le attività di controllo saranno realizzate con strumenti efficaci per la rimozione selettiva degli animali, esclusivamente mediante seguenti tecniche di prelievo:

- uscite diurne per l'abbattimento individuale alla cerca, anche con automezzo, o all'aspetto mediante impiego di idonea arma a canna lunga liscia o rigata;
- uscite notturne per l'abbattimento individuale alla cerca con autoveicolo, mediante l'impiego di idonea arma a canna lunga liscia o rigata e col l'ausilio del faro oppure ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere.

Le armi impiegate potranno essere, come previsto dal Decreto del 13 giugno 2023 allegato I punto 2.3 comma e, fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive. Salvo quanto diversamente disposto dalle normative vigenti in materia di armi, per i fucili con canna ad anima rigata è consentito l'utilizzo di ogni calibro, anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.

Per le attività di controllo non vigono i divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157 del 1992, né i divieti di cui all'Allegato F del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997 e dell'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE «Uccelli».

Gli interventi abbattimento degli individui con arma da fuoco potranno essere attuati durante tutto l'anno solare.

La Provincia potrà prevedere eventuali abbattimenti condotti in modo puntuale su piccoli allevamenti di animali di bassa corte, esclusivamente nei siti di registrazione del danno una volta accertata la corretta messa in opera delle misure di prevenzione che riguardano una corretta stabulazione ed il ricovero notturno degli animali allevati, nonché la presenza di una idonea recinzione.

I capi abbattuti saranno smaltiti secondo norma di legge o resi disponibili al Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria Area A- Sanità Animale (S.I.A.V. A) di Novara. È vietato l'utilizzo per scopi diversi.

PERSONALE ABILITATO.

La preventiva formazione degli operatori è essenziale affinché si minimizzino rischi di impatti indesiderati sull'ambiente, si assicuri un'elevata efficacia degli interventi e si garantisca la sicurezza di lavoro. La formazione implementa la capacità di individuare le specie sul territorio, comprendere i possibili movimenti degli animali, riconoscere gli individui e le classi sulle quali è necessario intervenire al fine di ottenere un risultato di riduzione delle presenze, ed individuare gli strumenti più idonei per intervenire con selettività ed efficienza (tipologie di trappole, di strumenti per la visione notturna, gli attenuatori di suono). Pertanto gli operatori demandati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA o se sostenuti in precedenza che questi siano equipollenti e se necessario è previsto un eventuale aggiornamento.

Il punto 2.5 del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della Fauna Selvatica (Decreto del 13 giugno 2023) prevede che, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, le regioni possono coinvolgere nell'attuazione degli interventi le figure di seguito indicate:

- a) personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;
- d) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- e) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

Si tende a sottolineare che le azioni di contenimento della specie devono essere coordinati dal personale di Polizia provinciale e devono scrupolosamente attenersi a quanto riportato nel piano operativo.

ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dal Corpo di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

RENDICONTAZIONE

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come precedentemente descritto, è attività da considerarsi propedeutica e indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

Al termine del periodo di attività sarà prodotto un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte che riporterà i risultati delle attività di monitoraggio, i capi di volpe abbattuti per ciascun istituto territoriale, le tecniche di prelievo adottate e una valutazione degli effetti del controllo sulle popolazioni faunistiche di interesse cinegenetico presenti nelle aree di intervento, sia in termini di consistenza, sia di successo riproduttivo.

Al termine del presente piano quinquennale sarà cura della Provincia produrre un rendiconto degli abbattimenti avvenuti e che verrà incluso nel nuovo Piano di abbattimento da inoltrare ad ISPRA.